Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1923 | Roma — Giovedì, 18 gennaio | Numero 14

Abbonamenti.

	Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno . . . L.	65	36	30
All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . »	120	80	60

Un numero separato di 16 pagine o meno: in Roma, *cent. 30*; nel Regno, *cent. 35* — Arretrato: in Roma, *cent. 50*; nel Regno, *cent. 60*; all'Estero, *cent. 90*.
Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni.

Annunzi giudiziari . . . . L. 0.60 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0.80 } spazio di linea

Le pagine destinate per le inserzioni, agli effetti del computo delle linee e degli spazi di linea, si considerano sempre divise in quattro colonne verticali.
Gli originali degli avvisi debbono essere redatti su *carta da bollo da Lire DUE* ed accompagnati da un *deposito preventivo in ragione di Lire SESSANTA (L. 60) per ogni pagina di manoscritto.*

Le richieste per le inserzioni debbono essere dirette esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta ufficiale *presso il Ministero dell'interno.*

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI.

INSERZIONI.

LEGGI E DECRETI

Legge 10 dicembre 1922, n. 1731, che converte in legge i Regi decreti 29 aprile 1915, n. 583 e 13 maggio 1915, n. 621, con i quali si provvede al collocamento fuori quadro di ufficiali ed ai servizi sanitario e veterinario dell'esercito.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono convertiti in legge i RR. decreti 29 aprile 1915, n. 583, e 13 maggio 1915, n. 621, con i quali si provvede al collocamento fuori quadro di ufficiali ed ai servizi sanitario e veterinario dell'esercito.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato

Data a Roma, addì 10 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE

DIAZ — TANGORRA.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 28 dicembre 1922, n. 1759, che estende ai magistrati delle nuove Provincie gli assegni mensili temporanei e la indennità di direzione, concessi ai magistrati del Regno col decreto-legge 8 ottobre 1922, n. 1310.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 4 della legge 26 settembre 1920, n. 1322, e l'art. 3 della legge 19 dicembre 1920, n. 177;

Visti i RR. decreti-legge 8 ottobre 1922, n. 1310, e 17 ottobre 1922, n. 1353;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al personale della magistratura giudiziaria delle nuove Provincie proveniente dal cessato regime, sono concessi, con la decorrenza preveduta nell'art. 1 del R. decreto-legge 8 ottobre 1922, n. 1310, e fino a quando saranno corrisposti al personale di magistratura delle altre Provincie del Regno, gli assegni mensili temporanei nella misura stabilita dall'art. 14 della legge 13 agosto 1921, n. 1080.

Art. 2.

Ai magistrati delle nuove Provincie investiti delle funzioni direttive indicate nella tabella annessa, è corrisposta, con la decorrenza preveduta dall'art. 3 del R. decreto-legge 8 ottobre 1922, n. 1310, la indennità di direzione nella misura rispettivamente determinata nella detta tabella.

Fino a quando non saranno stabilite le circoscrizioni amministrative delle nuove Provincie, l'indennità di direzione ai pretori sarà corrisposta unicamente ai dirigenti le preture di Trieste, Trento e Zara.

Art. 3.

Per la determinazione e liquidazione, sia degli assegni mensili temporanei che della indennità di direzione, valgono le norme contenute nel R. decreto 16 giugno 1921, n. 1017, e negli articoli 3 e 4 del R. decreto 20 ottobre 1920, n. 1548.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO — DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Tabella.

Indennità di direzione.

UFFICI DIRETTIVI	INDENNITÀ
Primi presidenti e procuratori generali di Corti di appello	Lire 3.000
Presidenti ed avvocati generali di Corte di appello nelle sezioni distaccate	» 3.000
Presidenti di tribunali e procuratori del Re.	» 2.000
Pretori mandamentali ed urbani con sede nei capoluoghi di provincia	» 2.000

Visto d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro della giustizia e degli affari di culto

OVIGLIO.

Regio decreto 7 gennaio 1923, n. 17, che dispone la revisione generale degli estimi catastali.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601, con la quale il Governo del Re è autorizzato a riordinare il sistema tributario;

Vista la legge 1° marzo 1886, n. 3682, serie 3ª, sul riordinamento dell'imposta fondiaria e le altre che successivamente la modificarono;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze, *interim* per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le tariffe d'estimo dei catasti per qualità e classi in vigore nel Regno saranno rivedute e portate a rappresentare la parte dominicale del reddito medio ordinario continuativo ritraibile dai terreni per unità di superficie al 1° gennaio 1914.

Con criterio analogo saranno riveduti i valori-base degli estimi degli altri catasti, coi metodi che meglio si adattano alle condizioni particolari di ciascuno.

Per le Provincie e per i distretti di Agenzia nei quali è in corso la formazione del nuovo catasto, il Ministero delle finanze determinerà, secondo lo stadio dei lavori, se si dovrà procedere alla revisione delle tariffe e dei valori-base dei catasti antichi, e alla attivazione del nuovo catasto con tariffe riferite al 1° gennaio 1914.

Tutte le operazioni predette saranno eseguite a cura dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici di finanza.

Art. 2.

I risultati delle operazioni, di cui all'articolo precedente, saranno sottoposti all'esame delle Commissioni censuarie istituite con la legge 1° marzo 1886, n. 3682, serie 3ª, e poi resi definitivi con la procedura seguente.

L'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici, non appena ultimate le operazioni, comunicherà a ciascuna Commissione censuaria comunale i risultati ottenuti pel suo Comune, i quali saranno resi ostensibili ai possessori di terreni per 30 giorni consecutivi. La Commissione entro 60 giorni dalla comunicazione avrà facoltà di reclamare alla Commissione censuaria centrale contro i risultati predetti tanto in via assoluta quanto in via comparativa.

La Commissione censuaria centrale, sentite le Commissioni censuarie provinciali, che dovranno pronunziarsi entro un mese dalla completa comunicazione dei reclami della propria Provincia, nonchè l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici, deciderà inappellabilmente sui reclami e stabilirà in via definitiva le nuove tariffe ed i nuovi valori-base per tutti i Comuni del Regno. Per l'adempimento di questi incarichi la Commissione censuaria centrale sarà rinforzata di quattro membri esperti in materia di estimo catastale.

Approvate dalla Commissione censuaria centrale le nuove tariffe ed i nuovi valori-base, l'amministrazione procederà al calcolo delle nuove rendite imponibili ulle quali sarà applicata l'imposta con aliquota unica per tutto il Regno. La misura dell'aliquota e la decorrenza dell'applicazione di essa saranno determinate con decreto Reale.

Art. 3.

Durante le operazioni di cui agli articoli precedenti, l'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici avrà facoltà di accertare se la qualità di coltura attribuita in catasto ai singoli terreni corrisponda all'attuale, e di correggere le scritture catastali per ottenere tale corrispondenza. I miglioramenti però avranno effetto in catasto soltanto dopo cinque anni dalla epoca in cui il possessore dimostrerà di averli introdotti senza pregiudizio delle maggiori esenzioni accordate dalle leggi speciali.

La revisione potrà essere richiesta anche dal singolo possessore per i propri fondi entro tre mesi successivi alla data della comunicazione di cui al capoverso 2 del precedente articolo.

Contro i risultati della revisione i possessori interessati potranno reclamare in prima istanza alla Commissione censuaria comunale ed in appello alla Commissione censuaria provinciale. Il diritto di appello spetterà anche all' Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici di finanza, che curerà l'istruzione dei reclami presentati dai possessori e li trasmetterà poi alla Commissione censuaria competente.

Contro le decisioni pronunziate in appello dalla Commissione censuaria provinciale è ammesso il ricorso alla Commissione censuaria centrale soltanto per questioni di massima e per violazione di legge.

Art. 4.

Tanto i risultati della revisione quanto le decisioni della Commissione censuaria comunale e provinciale saranno portati a conoscenza degli interessati, depositando alla sede del Comune gli atti che li contengono e rendendoli ostensibili per 30 giorni, entro i quali dovranno essere prodotti i reclami, gli appelli e i ricorsi per violazione di legge. Dell'avvenuto deposito degli atti e del tempo concesso per esaminarli e produrre i reclami sarà dato avviso dalla Commissione censuaria comunale con manifesto da pubblicarsi nei soliti modi entro tre giorni dalla comunicazione da parte dell'Amministrazione dei risultati della revisione, o dalla completa definizione dei reclami in prima e seconda istanza.

Tanto la Commissione censuaria comunale quanto la Commissione censuaria provinciale dovranno decidere in merito ai reclami di loro competenza entro 30 giorni dalla data in cui l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici avrà ultimata la trasmissione dei reclami prodotti nel Comune.

Art. 5.

Nelle Provincie nelle quali si saranno applicate le disposizioni del 1° e del 2° comma dell'art. 1 e non è in vigore il nuovo catasto, questo sarà attivato per distretto d'Agenzia. I lavori per la sua formazione continueranno a svolgersi colle seguenti norme.

Le operazioni di misura, che potranno anche essere appaltate, saranno compiute osservando le disposizioni della legge 1° marzo 1886, n. 3682, serie 3ª, e delle altre leggi e decreti che successivamente le modificarono.

Le operazioni di qualificazione, classificazione e classamento dei terreni saranno eseguite a cura dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici col concorso delle Commissioni censuarie comunali e riferite all'attualità, ferme, per quanto riguarda i miglioramenti fondiari le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto 16 dicembre 1922, n. 1717.

Le tariffe d'estimo stabilite dalla Commissione censuaria centrale a norma dell'art. 2 saranno conservate. Quando occorra completarne il quadro, o formarlo di nuovo, provvederà l'Amministrazione catastale con gli stessi criteri di cui all'art. 1. La procedura dei reclami si svolgerà nei modi e nei termini di cui all'art. 2 e le nuove tariffe saranno stabilite definitivamente dalla Commissione censuaria centrale, Comune per Comune. Per quanto riflette invece i reclami concernenti i risultati della misura e del classamento varranno la stessa procedura e gli stessi termini di cui all'art. 3, fuorchè per la durata della pubblicazione dei risultati delle ope-

razioni predette che sarà di 60 giorni prorogabili di altri 60 dal Ministero delle finanze.

Contro le decisioni della Commissione censuaria provinciale, che saranno depositate presso gli uffici di attivazione del catasto e rese ostensibili per non meno di 30 giorni, sarà ammesso, durante lo stesso periodo, il ricorso alla Commissione censuaria centrale soltanto per questioni di massima e per violazione di legge.

Art. 6.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie a quelle contenute nel presente decreto.

Il Ministro delle finanze è autorizzato a dettare le norme per l'applicazione del presente decreto del quale sarà data comunicazione al Parlamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 7 gennaio 1923, n. 18, che reca modificazioni alla tariffa dei diritti catastali

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il R. decreto-legge 13 aprile 1919, n. 705;

Sulla proposta del Ministro segretario di Stato per le finanze;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I diritti per l'esecuzione delle volture catastali sono stabiliti e riscossi in conformità della tariffa allegata al presente decreto la quale sostituisce il titolo I di quella annessa al succitato decreto-legge 13 aprile 1919 n. 705 e andrà in vigore col 1° febbraio 1923.

Art. 2.

Sono stabiliti:

a) un diritto di scritturazione del trenta per 100 sul diritto graduale di cui al titolo I della tariffa allegata al presente decreto;

b) un diritto fisso di centesimi cinquanta per la prima pagina e di centesimi venti per le pagine successive dei certificati, delle copie (escluse quelle di mappa) e degli estratti catastali contemplati dal titolo II della tariffa annessa al decreto-legge 13 aprile 1919, n. 705, quando essi certificati, copie ed estratti si rilascino a pagamento.

I diritti di cui al presente articolo saranno riscossi dagli Uffici del registro contemporaneamente agli altri diritti fissati dalla tariffa, e saranno versati nella Cassa dello Stato, con imputazione ad apposito capitolo del bilancio dell'entrata.

Al medesimo capitolo del bilancio sarà imputata anche la quota dei diritti catastali devoluta al personale delle Agenzie delle imposte ai sensi dell'art. 3 del citato decreto-legge 13 aprile 1919, n. 705.

Art. 3.

In corrispondenza al capitolo del bilancio dell'entrata indicato al precedente comma, sarà istituito un altro capitolo nel bilancio della spesa dello stesso Ministero per il pagamento al personale delle Agenzie delle imposte.

a) di lire una e centesimi cinquanta per ogni voltura catastale effettivamente eseguita, calcolata coi criteri della legge 4 luglio 1897, n. 276;

b) di centesimi cinquanta per la prima pagina e centesimi venti per le successive dei certificati, copie (escluse quelle di mappa) ed estratti catastali che si rilasciano a pagamento;

c) del terzo dei diritti liquidati in misura tripla dell'ordinaria sui certificati, copie (escluse quelle di mappa) ed estratti richiesti con urgenza.

Art. 4.

Sono abrogati l'art. 2 del decreto-legge 13 aprile 1919, n. 705 e l'art. 1 del decreto-legge 13 maggio 1919, n. 879.

Art. 5.

Del presente decreto sarà data comunicazione al Parlamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 7 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI.

Visto, *il guardasigilli*: OVIGLIO.

TARIFFA

N.	SPECIE DEI DIRITTI	Ammontare lire e centesimi
	TITOLO I — *Volture.*	
1	Diritto graduale, oltre la tassa di bollo, per ogni voltura in ragione del valore dei beni immobili, accertato agli effetti della tassa di registro e di successione.	
	Valore da L. 1 a 500	1 —
	» » » 501 » 1000	3 —
	» » » 1001 » 2000	5 —
	» » » 2001 » 4000	7 —
	» » » 4001 » 6000	10 —
	» » » 6001 » 10000	15 —
	» » » 10001 » 15000	20 —
	» » » 15001 » 20000	25 —
	» » » 20001 » 30000	35 —
	» » » 30001 » 50000	45 —
	» » » 50001 » 100000	60 —
	» » » 100001 » 200000	0 —
	» oltre » 200000	0 50 °/oo

Titoli II, III e IV – Rimangono invariati i diritti stabiliti ai titoli II, III e IV della tariffa annessa al decreto-legge 13 aprile 1919, n. 705.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro delle finanze:
DE STEFANI.

Regio decreto-legge 11 gennaio 1923, n. 23, relativo alla proroga dei poteri del R. commissario per il Consorzio obbligatorio zolfifero siciliano.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 32 della legge 30 giugno 1910, n. 361, sul Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana;

Visto il decreto Reale in data 17 luglio 1922, n. 1133, col quale fu dichiarata disciolta l'Amministrazione del Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana e ne fu nominato il commissario Regio;

Ritenuta la necessità che la gestione del Consorzio suddetto resti tuttora affidata ad un commissario governativo;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La durata dei poteri del R. commissario per il Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana di cui all'art. 32 della legge 30 giugno 1910, n. 361, può essere prorogata con decreto del Nostro Ministro segretario di Stato per l'industria e il commercio, di concerto col Ministro delle finanze, fino a che non sarà provveduto alla costituzione della nuova Amministrazione del Consorzio stesso.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — TEOFILO ROSSI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Piano e regolamento delle tombole a favore di ospedali civili annesso al R decreto n. 1738

PIANO e REGOLAMENTO annesso al R. decreto per la esecuzione, con estrazione unica, delle tombole nazionali a favore degli ospedali civili di Recanati, Gualdo, Matelica, Caldarola, Camerano, Chiaravalle, Iesi, Cupramontana, Montemarciano, Corinaldo, Senigallia, Ripe di Senigallia, Belvedere Ostrense, Barbara, Fossombrone, Terranova di Sicilia, Roma (Ospedale oftalmico), Comiso, Vittoria, S. Croce Camerina e Biscari, rispettivamente con le leggi 7 settembre 1910, nn. 646, 648, 649 e 651.

Art. 1.

Le cartelle da emettere per questa tombola saranno 1.625.000 (un milione seicentoventicinquemila), da vendersi al prezzo di lire due (2) ciascuna.

I registri delle cartelle saranno divisi in due serie sia da venti (20), da cinquanta (50) cartelle ognuno. Quelli da venti (20) cartelle saranno contrassegnati coi numeri dall'uno (1) al seimila (6000) quelli da cinquanta (50) cartelle dal seimilauno (6001) al trentaseimillacento (36.100).

Un modello dei registri a matrice, sarà rimesso al Ministero delle finanze (Direzione generale del Segretariato generale) per la preventiva approvazione.

Ogni cartella, predisposta in modo da contenere dieci (10) numeri in altrettante caselle, porterà oltre lo speciale numero progressivo dall'uno (1) al venti (20) dall'uno (1) al cinquanta (50) secondo che trattasi di registri da venti o cinquanta cartelle ciascuno, due bolli impressi in guisa che parte di essi affetti la relativa matrice, l'uno del Ministero delle finanze, l'altro degli Enti concessionari.

Art. 2

A cura della Commissione esecutiva degli Enti concessionari composta dei signori avv. gr. uff. Fabio Cruciani-Alibrandi; avvocato Vincenzo Vece; comm Cesare Augusto Ristori; cav. uff. Romolo Bellacci e rag. cav. Odoardo Bronner costituitasi in domicilio legale in Roma, via Aracoeli, 3 (palazzo Muti), e con la garanzia che si stimerà opportuno di adottare, le cartelle della tombola saranno poste in vendita, sia con le caselle in bianco, oppure con i dieci numeri già scritti od anche dattilografati o stampati, a mezzo di speciali incaricati che potranno anche essere i banchi lotto, i rivenditori di privativa, nonchè i titolari ed ufficiali postali telegrafici del Regno, sempre quando se ne ottenga, per questi ultimi, la facoltà delle Amministrazioni competenti.

I tronchi (matrici) dei registri affidati agli incaricati di Provincia, dovranno essere spediti gradualmente mano a mano che i registri restano esauriti e soltanto le matrici delle cartelle vendute in ultimo ed i registri invenduti potranno bensì arrivare a destino nella mattinata dello stesso giorno di estrazione, ma, qualunque sia il mezzo di spedizione, dovranno pervenire, ogni eccezione rimossa, alla Commissione esecutiva non più tardi delle ore dieci del detto giorno.

Gli incaricati della vendita nella città di Roma eseguiranno gradualmente la consegna delle matrici e dei registri suddetti ma in guisa che essa consegna resti completamente esaurita due (2) ore prima di quella fissata per l'estrazione stessa. La Commissione di vigilanza, da nominarsi dal Ministero delle finanze, adotterà il mezzo più adatto e più semplice per la ricezione dei tronchi delle cartelle, in modo da poter dichiarare mezz'ora prima dell'estrazione, nulli i registri che non le fossero stati presentati dalla Commissione esecutiva predetta, e ne pubblicherà immediatamente l'elenco nell'albo della prefettura.

A cura della Commissione esecutiva sarà dato avviso dei registri annullati entro i primi cinque giorni successivi alla eseguita estrazione dei numeri, ai singoli incaricati della vendita delle cartelle che ebbero in consegna i registri stessi, affinchè mediante avviso scritto o stampato da tenersi esposto sia all'interno come all'esterno del proprio locale possano farne prendere conoscenza agli acquirenti delle cartelle, per domandare il rimborso delle cartelle appartenenti ai registri dichiarati nulli, con l'esibizione delle cartelle medesime purchè richiesto alla Commissione esecutiva entro quaranta giorni da quello della estrazione definitiva.

Di ciò deve essere fatto speciale cenno nelle annotazioni a stampa a tergo delle cartelle.

Art. 3.

La somma destinata pei premi sarà di lire quattrocentocinquantamila (L. 450.000) e divisa come appresso: lire trentamila (L. 30.000) divise fra tutte le cartelle che avranno fatto la cinquina, ossia che abbiano segnato cinque numeri dei dieci numeri di cui è composta la cartella, entro i primi dieci numeri sorteggiati ossia non oltre il 10° estratto.

Lire duecentomila (200.000) al vincitore della prima tombola; lire cinquantamila (50.000) al vincitore della seconda tombola; lire venticinquemila (25.000) al vincitore della terza tombola; lire ventimila (20.000) al vincitore della quarta tombola; lire diecimila (10.000) al vincitore della quinta tombola; lire cinquemila (5000) al vincitore della sesta tombola; lire cinquemila (5000) al vincitore della settima tombola; lire cinquemila (5000) al vincitore della ottava tombola; lire cinquemila (5000) al vincitore della nona tombola; lire cinquemila (5000) al vincitore della decima tombola; lire sessantamila (60.000) verranno assegnate in parti eguali ai possessori delle altre cartelle i cui numeri risultino tutti compresi fra quelli estratti a termine del successivo articolo; lire trentamila (30.000) infine quale premio di consolazione, da ripartirsi fra i possessori di cartelle non contenenti alcuno dei quarantacinque numeri estratti.

Art. 4.

Il premio della cinquina spetterà a quella o quelle cartelle, che entro i primi dieci numeri estratti avranno segnato cinque numeri dei dieci numeri di cui è composta la cartella.

I premi della 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª e 10ª tombola saranno attribuiti a quelle cartelle i cui numeri vengano prima rispettivamente sorteggiati. Se con lo stesso numero riuscissero vincitrici più cartelle, il relativo premio verrà distribuito in parti uguali fra i rispettivi possessori.

Dopo l'assegnazione della decima tombola, parteciperanno al riparto del premio di ripartizione di lire sessantamila (L. 60.000) i possessori delle cartelle i cui dieci numeri risulteranno coperti per effetto dell'intero sorteggio sia che questo possa essere limitato al quarantacinquesimo numero, sia che debba essere proseguito con le estrazioni sussidiarie di cui all'articolo seguente.

Il premio di consolazione (tredicesimo premio) sarà assegnato in ogni caso per effetto della prima estrazione

Art. 5.

La tombola si farà con novanta numeri dall'uno al novanta, imbussolati in apposita urna alla presenza del pubblico in quella località che sarà prescelta dalla Commissione esecutiva, d'accordo col signor prefetto di Roma

Saranno estratti successivamente quarantacinque (45) numeri annunziandoli per ordine di sorteggio.

Se entro quindici (15) giorni dopo quello della estrazione non saranno presentate alla Commissione di vigilanza le cartelle vincenti la prima, seconda, terza, quarta, quinta, sesta, settima, ottava, nona e decima tombola ed almeno dodici cartelle partecipanti al reparto del premio di ripartizione delle sessantamila (60.000) lire, diciotto (18) giorni dopo l'estrazione, si sorteggerebbero altri dieci numeri e così di seguito.

Le cartelle che potranno partecipare al premio della cinquina e di consolazione indipendente dalle eventuali successive estrazioni, dovranno essere tutte prodotte entro quindici giorni dall'estrazione primitiva con le formalità e le penalità stabilite con l'articolo seguente per le cartelle concorrenti ai primi undici premi

Art. 6.

Chiunque crederà di aver diritto ad uno degli undici premi, al riparto del dodicesimo e tredicesimo premio, dovrà consegnare o far pervenire in lettera raccomandata od assicurata alla Commissione di vigilanza la cartella relativa, annotandovi sul retro il proprio nome, cognome, paternità e domicilio.

Perderanno ogni diritto al conseguimento dei premi le cartelle che pervenissero alla Commissione predetta dopo il quindicesimo (15°) giorno dall'estrazione per effetto della quale si conseguì la vincita

Art. 7.

I verbali delle estrazioni, dovranno compilarsi in cinque originali rispettivamente pel Ministero delle finanz, pel prefetto di Roma, per la Commissione di vigilanza, per quella esecutiva e per il funzionario delegato a rappresentare il Ministero predetto.

Al verbale della prima estrazione dovrà unirsi l'elenco dei registri annullati

Art 8.

A cura della Commissione di vigilanza i numeri estratti verranno immediatamente telegrafati al rappresentante della Commissione esecutiva esistente in ogni capoluogo di Provincia affinchè li renda subito di pubblica ragione.

Il bollettino ufficiale dei numeri estratti, vidimato dal presi-

dente della Commissione di vigilanza, sarà immediatamente stampato e susseguentemente distribuito in tutti i Comuni e città ove siansi vendute le cartelle.

Art. 9.

A garanzia dell'integrale pagamento dei premi, la Commissione esecutiva, di cui all'art. 2, depositerà presso un Istituto nazionale di emissione oppure in uno dei principali Istituti di credito residenti in Roma, trenta giorni prima del giorno fissato per la estrazione, la somma di lire quattrocentocinquantamila (L. 450.000) presentandone ricevuta al signor prefetto stesso.

Art. 10.

I premi della cinquina, di ripartizione e di consolazione, saranno pagabili a partire dal venticinquesimo giorno dopo quello dell'estrazione presso la sede della Commissione esecutiva, sia direttamente, sia a mezzo di vaglia bancario o cartolina vaglia intestato alla persona corrispondente al nome, cognome e paternità scritto dietro la cartella vincitrice.

L'importo dei premi suddetti che non fosse stato ritirato per qualsiasi motivo dai rispettivi vincitori entro cento ottanta (180) giorni da quello dell'avvenuta estrazione, s'intenderà prescritto e l'importo stesso andrà a favore degli Enti consorziati.

Verranno distinte tutte le cartelle riguardanti i suddetti premi in tre separati elenchi in ordine stretto di registro, le quali cartelle verranno ammesse a pagamento mediante l'indicazione in termine di ciascuno elenco « Visto Buono » da parte di tutti i signori componenti la Commissione di vigilanza ed avranno effetto con tre separati ordinativi firmati dal signor presidente della Commissione stessa, dovendo risultare in ciascun ordinativo il quantitativo di cartelle ammesse a pagamento e di cui è formato ogni elenco.

I premi delle prime due tombole saranno pagabili in Roma ai rispettivi vincitori o ad un loro rappresentante munito di speciale e tassativa procura legale.

Se il vincitore, o chi per esso, di uno dei premi delle due tombole non si presentasse a riscuotere la somma spettantegli entro i dieci giorni successivi al venticinquesimo dall'estrazione, la detta somma sarà depositata al suo nome presso la Cassa depositi e prestiti mediante polizza che rimarrà custodita presso il prefetto di Roma.

Tutte le spese inerenti alla costituzione del deposito e successive rimarranno a carico del vincitore.

Art. 11.

Gli acquirenti delle cartelle dovranno personalmente accertarsi della regolarità e della perfetta corrispondenza dei numeri segnati nella cartella stessa ed in matrice, conformemente a quanto è stabilito pel giuoco del lotto pubblico con l'art. 21 del testo unico delle leggi sul lotto approvato con R. decreto 19 marzo 1908, n. 152.

Ove non siavi corrispondenza fra cartella e matrice o in una stessa cartella o matrice, siavi ripetizione di numeri, le cartelle così irregolari saranno di nessun effetto.

Art. 12.

Le spese di qualsiasi genere, inerenti alla tombola, saranno sostenute dagli Enti concessionari e per essi dalla Commissione esecutiva.

Roma, 24 ottobre 1922.

Per gli Enti consorziati
Vincenzo Vece, rappresentante.

Il Ministro delle finanze
DE STEFANI.

Nomina del comm. L. Ragnisco componente la Commissione Reale per il credito comunale e provinciale, ecc., ecc.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Viste le leggi 17 maggio 1900, n. 173, 19 maggio 1904, n. 185 e 29 marzo 1903, n. 103, nonchè i regolamenti approvati con Regi decreti 24 dicembre 1900, n. 501, e 10 marzo 1904, n. 108;

Visto il decreto Luogotenenziale 31 dicembre 1915, n. 1867;

Visto il Nostro decreto 14 maggio 1922 col quale è stata costituita la Commissione Reale per il Credito comunale e provinciale e per la municipalizzazione dei pubblici servizi per il triennio 1922-924.

Atteso che in seguito alla nomina a senatore del Regno del gr. cr. dott. Alberto Pironti, prefetto incaricato della Direzione generale dell'Amministrazione civile nel Ministero dell'interno, occorre provvedere alla di lui sostituzione nella qualità di componente la Commissione predetta, con altro funzionario superiore dello stesso Ministero dell'interno;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comm. dott. Leonida Ragnisco, vice prefetto in servizio al Ministero, è nominato componente la Commissione Reale per il Credito comunale e provinciale e per le municipalizzazioni dei pubblici servizi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Scioglimento di Consiglio comunale.

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re in udienza del 3 dicembre 1922, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Castellammare Adriatico (Teramo).

SIRE!

Ventidue consiglieri sui trenta assegnati al comune di Castellammare Adriatico hanno rassegnato le dimissioni.

Date le ragioni che hanno determinato la crisi e le condizioni dello spirito pubblico nel Comune, non sarebbe possibile procedere a breve scadenza alle elezioni generali per la ricostituzione della rappresentanza normale, mentre un periodo di amministrazione straordinaria si ravvisa d'altro canto necessario anche per provvedere alla sistemazione delle finanze comunali e per risolvere questioni gravi che interessano la civica azienda.

Si rende perciò indispensabile lo scioglimento del Consiglio

comunale ed a ciò provvede, sul conforme parere espresso dal Consiglio di Stato il 22 novembre u. s., lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Castellammare Adriatico, in provincia di Teramo, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. comm. Antonino Abbolito è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 3 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Inibizioni al riacquisto della cittadinanza italiana

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ritenuto che il signor Angelo Perfumo fu Andrea, nato a Sestri Ponente il 9 dicembre 1870, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana, da lui perduta ai sensi dell'art 8, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto signor Angelo Perfumo il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 7 dicembre 1922 del Consiglio di Stato (sezione 1ª) le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

DECRETA:

È inibito al predetto Angelo Perfumo il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 8 gennaio 1923.

Pel Ministro
A. FINZI.

***

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ritenuto che la signora Ernesta Boffito, nata a Genova nel 1876 sia in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lei perduta ai sensi dell'art. 8 n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire alla predetta signora Ernesta Boffito il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 27 dicembre 1922, del Consiglio di Stato le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

DECRETA:

È inibito alla predetta signora Ernesta Boffito il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno

Roma, 8 gennaio 1923.

Pel Ministro
FINZI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

AVVISO.

Si prevengono le Direzioni e le Amministrazioni dei giornali delle riviste, ecc. che il Ministero per l'industria ed il commercio non riconosce abbonamenti all'infuori di quelli che ha espressamente domandati e non si ritiene obbligato a pagare, nè a respingere i fogli ed i fascicoli che venissero al medesimo spediti senza espressa richiesta.

DIREZIONE GENERALE
del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

Corso medio dei cambi
del giorno 17 gennaio 1923
(Art. 39 del Codice di commercio)

	Media		Media
Parigi	138 18	Dinari	—
Londra	95 46	Corone jugoslave	—
Svizzera	384 47	Belgio	116
Spagna	319 —	Olanda	8 06
Berlino	0 112	Pesos oro	—
Vienna	0 03	Pesos carta	—
Praga	56 75	New York	20 50
Oro	395 55		

Media dei consolidati negoziati a contanti

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	75 62	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo		—
5 % netto	84 51	—

MINISTERO DELLE FINANZE

Disposizioni nel personale dipendente:

Elenco degli impiegati dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette collocati o confermati in aspettativa.

Con RR. decreti del 17 ottobre 1922:

Bonsignore Arturo, applicato delle imposte dirette, è, a sua domanda e per infermità, collocato in aspettativa pel periodo dal 29 giugno a tutto il 4 agosto 1922.

Mafera Gaspare, applicato delle imposte dirette, è, la sua domanda e per infermità, confermato in aspettativa per altri tre mesi dal 1° ottobre a tutto il 31 dicembre 1922.

Monaco Giovanni, applicato delle imposte dirette, è, a sua domanda e per infermità, collocato in aspettativa pel periodo dal 14 luglio a tutto il 31 agosto 1922.

Con decreto Ministeriale del 28 ottobre 1922:

Amici Washington, agente superiore delle imposte dirette, è, a sua domanda e per infermità, collocato in aspettativa dal 3 settembre a tutto il 7 novembre 1922.

Marsiglia Francesco, applicato delle imposte dirette, è, a sua domanda e per infermità, collocato in aspettativa per due mesi dal 3 ottobre a tutto il 2 dicembre 1922.

Mezzacapo Giuseppe, applicato delle imposte dirette, è, a sua domanda e per infermità, confermato in aspettativa per un altro mese e cioè a tutto il 27 ottobre 1922.

Con decreto Ministeriale del 5 novembre 1922:

Napoli Diego, agente capo delle imposte dirette, è, a sua domanda e per infermità, collocato in aspettativa pel periodo dal 9 settembre a tutto il 15 dicembre 1922.

Pilleri Giuseppe, agente superiore delle imposte, è, a sua domanda e per infermità, collocato in apettativa pel periodo dal 10 giugno a tutto il 19 luglio 1922.

Rossi Pio, agente superiore delle imposte dirette, è a sua domanda e per infermità collocato in aspettativa per mesi 4 dal 1° luglio a tutto il 31 ottobre 1922.

Con decreto Ministeriale dell'11 novembre 1922:

Marcone Pasquale, agente capo delle imposte dirette, è, a sua domanda e per infermità, collocato in aspettativa dal 14 agosto a tutto il 21 novembre 1922.

Cuttaro Ignazio, applicato delle imposte dirette, è a sua domanda e per infermità, confermato in aspettativa dal 1° ottobre a tutto il 31 dicembre 1922.

Pieralli Giuseppe, archivista delle imposte dirette, è, a sua domanda e per infermità, collocato in aspettativa pel periodo dal 26 settembre a tutto il 30 novembre 1922.

D'Errico Cesare, agente delle imposte dirette, è, a sua domanda e per infermità, collocato in aspettativa per giorni 30 dal 29 luglio a tutto il 27 agosto 1922.

Sabato Ferdinando, applicato delle imposte dirette, è, a sua domanda e per infermità, confermato in aspettativa per un altro mese e cioè a tutto il 31 ottobre 1922.

Con decreto Ministeriale del 28 ottobre 1922:

Ponzoni Arturo, archivista delle imposte dirette, è, a sua domanda e per infermità, collocato in aspettativa per giorni ventidue dal 7 a tutto il 28 settembre 1922.

Con decreti Ministeriali del 29 ottobre 1922:

Scognamiglio Edoardo, applicato delle imposte dirette, è, a sua domanda e per infermità, confermato in aspettativa per un altro mese dal 4 ottobre a tutto il 3 novembre 1922.

Con decreto Ministeriale del 13 novembre 1922:

Sardella Rosario, agente superiore delle imposte dirette, è, a sua domanda e per infermità, collocato in aspettativa pel periodo dal 16 settembre 1922 a tutto il 15 gennaio 1923.

Con decreto Ministeriale del 15 novembre 1922:

Giannotti Ettore, agente delle imposte dirette, è, a sua domanda e per infermità, confermato in aspettativa per altri cinque mesi, dal 1° ottobre 1922 a tutto il 28 febbraio 1923.

Di Falco Giovanni fu Pietro, agente capo delle imposte dirette è, a sua domanda e per infermità, collocato in aspettativa per mesi tre dal 9 settembre a tutto l'8 dicembre 1922.

Con decreto Ministeriale del 26 novembre 1922:

Melato Erminio, archivista delle imposte dirette, è, a sua domanda e per infermità, collocato in aspettativa per mesi quattro dal 27 settembre 1922, a tutto il 26 gennaio 1923.

Smarrimento di ricevuta (2ª *pubblicazione*) (E) n. 20).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 76 — Data della ricevuta: 7 luglio 1922 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione della ricevuta: Alvino Nicola di Costantino — Titoli del debito pubblico al portatore n. 8 — Ammontare della rendita L. 70 — Consolidato 5 %, — Decorrenza 1° luglio 1922.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, numero 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore

Roma, 30 dicembre 1922.

Il direttore generale
GARBAZZI

Smarrimento di ricevute (3ª *pubblicazione*) (Elenco n. 19).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2681 — Data della ricevuta: 9 dicembre 1922 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del Debito pubblico — **Intestazione della ricevuta: Oliva Maria-Domenica di Biagio — Titoli del debito pubblico: nominativi n. 2 — Ammontare della rendita L. 2075 — Consolidato 5 %, con decorrenza 1° luglio 1922.**

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 266 — Data della ricevuta: 8 settembre 1922 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bari — Intestazione della ricevuta: Ortona Luigi di Giuseppe — Titoli del debito pubblico: al portatore n. 16 — Ammontare della rendita L. 955 — Consolidato 5 %, con decorrenza 1° luglio 1922.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 267 — Data della ricevuta 8 settembre 1918 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bari — Intestazione della ricevuta: Ortona Luigi di Giuseppe — Titoli del debito pubblico: al portatore n. 4 — Ammontare della rendita L. 20 — Consolidato 5 %, con decorrenza 1° luglio 1922.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, numero 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta la quale rimarrà di nessun valore

Roma, 23 dicembre 1922.

Il direttore generale
GARBAZZI

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione generale del Debito pubblico

Perdita di certificati. 3ª Pubblicazione

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48, del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298;

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sottodesignate rendite e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che, un mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi sieno state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 0[0	41529	Striuati Delfa, nubile, domic. a Bologna. Vincolata . . . . »	200 —
»	528230 Certificato di proprietà e di usufrutto	Per la proprietà: Alcaini Giuseppe, Cleufe, Lelio ed Emilio di Girolamo, minori, sotto la patria potestà del padre nascituri da questo, domic. a Bergamo . . . . » Per l'usufrutto: Alcaini Ger lamo o Girolamo fu Giuseppe	609 —
3,50 0/0 (1902)	2952 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Albasini Enrichetta fu Francesco, nubile, domic. in Milano . . . . » Per l'usufrutto: Anfussi Giuseppina fu Achille, moglie di Bucelloni Luigi fu Angelo	143 50
P. N. 4,50 0[0	9191	Marani Giuseppe di Giovanni, minore, sotto la patria potestà del padre, domic. ad Antronapiana (Novara) . . . . . . »	9 —
3,50 (1902)	32927	Congregazione di carità di Fa o Adriano (Teramo) . . . . . »	115 50
Cons. 5 0[0	208668	Lo Presti-Filetti Carmela di Giuseppe, moglie di Rocca Grasso Mariano fu Sebastiano, dom. in Acireale (Catania). (vincolata) . . . . »	600 —
»	193871	Beneficio coadiutorale del SS. Crocifisso in Mandello Vitta (Novara) . . . . »	1405 —
»	233164	Ferrero Emilia fu Felice, ved. di Cortona Giovanni, dom. in Torino . . . . »	750 —
3,50 0[0	14355	Galati Giuseppe fu Gabriele, dom. a Messina »	350 —
»	789558	Landucci Adelfo fu Alessandro, dom. in Roma . »	140 —
3,50 0[0 (1902)	39479	Intestata come la precedente . . . . »	28 —
Cons. 5 0[0	192194	Intestata come la precedente . . . . »	400 —
»	198118	De Rossi Maria fu Gioacchino, moglie di Landucci Adelfo, dom. a Roma . . . . »	100 —
3,50 0[0	780048	Gasser Albina di Alessandro, nubile, dom. a Napoli . . . . »	822 50
»	779973 Certificato di proprietà e di usufrutto	Per la proprietà: Pani Maruccia fu Alessandro, moglie di Pinaroli Guido, dom. in Torino . . . . » Per l'usufrutto: Prosperi Romilda fu Enrico, nubile, dom. in Lucca	500 50
Cons. 5 0[0 Vecchio	1022969 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Calvello Concettina di Ernesto, dom. a Napoli . . . . » Per l'usufrutto: Congiuntamente ai coniugi Calvello Ernesto fu Francesco-Saverio ed Antuzzi Rosa fu Nicola, dom. a Napoli.	600 —

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3,50 0[0 ex 3.75 0[0	531794	Citanna Maria-Amalia fu Giuseppe ved. di De Riso Bernardo, dom. in Catanzaro - Vincolata L	140 —
3.50 0[0	765973	Viale Giacomo di Giacomo, dom. ad Airole (Porto Maurizio). »	24 50
»	765974	Intestata come la precedente . . . . »	52 50
»	7659	Intestata come la precedente . . . . »	3 50
»	720561	Trucchi Luigi ed Apollonia di Andrea, sotto la patria potestà del padre, dom. ad Airole (Porto Maurizio) . . . . »	17 50
Cons. 5 0[0	97859	Intestata come la precedente . . . . »	55 —
»	104002	Intestata come la precedente . . . . »	90 —
»	43448	Guglielmi Giovanna fu Stefano ved. di Gastaud Giuseppe, dom. ad Airole (Porto Maurizio) . . . . »	25 —
»	43449	Guglielmi Celestino fu Stefano, dom. in Airole (Porto Maurizio) . . . . »	25 —
»	43450	Molinari Maria fu Lorenzo, moglie di Guglielmo Celestino, dom. in Airole (Porto Maurizio) . . . . »	25 —
3,50 0[0	323831 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Tarsia Giulia e Vincenzo di Filippo, minori, sotto la patria potestà del padre, dom. a Napoli . . » Per l'usufrutto: De Gennaro Carmela fu Raffaele.	49 —
»	479703	Brindesi Enrico Carmine di Domenico, dom. a Torino. Vincolata . . . . »	17 50
»	203895	Piovano Catterina fu Domenico, moglie di Piovano Giorgio, dom. a Chieri (Torino) . . . . »	35 —
»	332989	Brindesi Domenico fu Domenico, dom. a Torino. Vincolata »	17 50
»	7192	Chiesa arcipretale di S. Sebastiano di Renazzo. . . . . »	10 50
»	11930	Amministrazione parrocchiale di Renazzo in Cento (Ferrara). »	77 —
»	81875	Chiesa di S. Sebastiano in Renazzo, frazione di Cento (Ferrara) . . . . »	28 —
»	167234	Amministrazione parrocchiale di S. Sebastiano di Renazzo di Cento (Ferrara). . . . . »	17 50
»	174054	Opera parrocchiale di S. Sebastiano di Renazzo in Cento (Ferrara) . . . . »	14 —
»	697955	Amministrazione parrocchiale di S. Sebastiano di Renazzo, frazione del comune di Cento (Ferrara) . . . . »	17 50
»	707096 Solo certificato d'usufrutto	Per l'usufrutto: Marabelli Maria fu Amilcare . . . » Per la proprietà. Dammiani Maria-Caterina o Caterina, Maria, Francesco e Margherita fu Donato, minori, sotto la patria potestà della madre Marabelli Maria, moglie in seconde nozze di La Grotta Nicola Vito, dom. in S. Arcangelo (Potenza) in parti uguali. . . . . »	42 —

Roma, 31 agosto 1922.

Il direttore generale: GARBAZZI.

INSERZIONI

Società anonima Quartiere Est Milano

Capitale L. 120.000

SEDE IN MILANO

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria per il giorno 10 febbraio p v., alle ore 14, presso la sede sociale in Milano, via B. Porrone n. 8, per la trattazione del seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1922, relazione dell'amministratore e dei sindaci e deliberazioni relative
2. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti.
3. Determinazione dell'indennità ai sindaci effettivi per l'esercizi 1922.

Parte straordinaria:

Proposta di mettere in liquidazione la Società, nomina di uno o più liquidatori e determinazione dei loro poteri

Il deposito delle azioni dovrà essere eseguito entro il 6 febbraio p. v. presso la sede sociale.

Non raggiungendosi la presenza di tre quarti del capitale sociale, l'assemblea sarà rimandata al 20 febbraio, stesso luogo ed ora, rimanendo validi i depositi di azioni già fatti.

L'amministratore.

6632 — A pagamento

(2ª pubblicazione).

BANCA D'ITALIA E D'AMERICA

già Banca dell'Italia Meridionale

La sottoscritta Banca d'America e d'Italia, società anonima, sede sociale in Napoli, nell'interesse del sig. Luigi Torre, domiciliato in San Francisco di California, fa noto che è stato smarrito il certificato provvisorio nominativo n. 45 di azioni 75 della Banca medesima, intestato al predetto sig. Luigi Torre, certificato portante ancora la dicitura Banca dell'Italia Meridionale.

Si diffida chiunque lo detenga a presentarlo entro due mesi da oggi alla sede sociale in Napoli od alle casse delle filiali in Roma, Milano, Genova, Palermo, Bari e Pozzuoli.

In mancanza, classo tale termine, si provvederà alla emissione del duplicato secondo quanto dispone l'art.9 dello statuto sociale.

Banca d'America e d'Italia
già Banca dell'Italia Meridionale.

6625 — A pagamento.

Società Pioppeti Maffizzoli

Società in accomandita per azioni

Capitale L. 2.500.000

Onorevole socio.

A termini dell'art. 13 dello statuto sociale è convocata l'assemblea straordinaria dei soci per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Proposta di modificazione dell'art. 1 dello statuto sociale.
2. Approvazione del bilancio sociale chiuso al 10 novembre 1921, con deroga alle disposizioni dell'art. 21 dello statuto per la assegnazione e distribuzione degli utili.
3. Determinazione della retribuzione ai signori sindaci.
4. Nomina dei signori sindaci.
5. Nomina del Comitato per l'acquisto e la vendita di beni immobili.

L'assemblea avrà luogo presso la sede sociale in Toscolano, nella cartiera Andrea Maffizzoli, in località Capra alle ore 14 di giovedì 8 febbraio 1923.

Toscolano, 15 gennaio 1923.

Società Pioppeti Maffizzoli
Uno dei gerenti
Giuseppe Maffizzoli.

6627 — A pagamento.

BANCA DEL FRIULI

Società anonima

Capitale statutario L. 5.000.000 - Emesso e versato L. 4.000.000
Fondo di riserva L. 1.592.100

Sede e Direzione centrale in Udine

Filiali: Aviano - Buia - Caporetto - Cervignano - Cividale - Codroipo - Cormons - Fagagna - Gemona - Gorizia - Gradisca d'Isonzo - Grado - Latisana - Maniago - Moggio Udinese - Monfalcone - Montereale Cellina - Mortegliano - Palmanova - Pontebba - Pordenone - Portogruaro - Sacile - San Daniele del Friuli - San Giorgio di Nogaro - San Vito al Tagliamento - Spilimbergo - Tarcento - Tarvisio - Tolmezzo - Tricesimo

Assemblea generale ordinaria degli azionisti della Banca del Friuli

Per il disposto dell'art. 10 e seguenti dello statuto sociale, i signori azionisti sono invitati all'assemblea generale ordinaria che avrà luogo nella sede della Banca in Udine, via della Prefettura n. 11, il giorno di domenica 4 febbraio p. v., alle ore 11 ant., per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Approvazione del bilancio 1922 ed erogazione degli utili.
4. Nomina di quattro consiglieri d'amministrazione, di tre sindaci effettivi e due supplenti.

Per intervenire all'adunanza, il deposito delle azioni dovrà effettuarsi presso le Casse degli Stabilimenti sociali non più tardi del giorno 1° febbraio 1923.

Udine, 14 gennaio 1923.

Il presidente
Elio Morpurgo.

Il direttore
G. Miotti.

Scadono di carica per sorteggio gli amministratori signori: Morpurgo on. bar. gr. cor. Elio, Nimis cav. Alessandro, Toscano Micoli Giovanni, Volpe comm. Giov. Batt. per morte.

Scadono di carica per legge i sindaci effettivi signori: Berghinz prof. dott. comm. Guido, Misani prof. ing. comm. Massimo, Berthod prof. dott. comm. Flavio.

I sindaci supplenti signori: Braida cav. Francesco Masciadri cav. Guido.

6628 — A pagamento

Società anonima cooperativa a capitale illimitato

Banco federale metalli preziosi

SEDE IN MILANO

Via Gaetano Negri num. 2

Avviso di convocazione di assemblea

I signori azionisti della Soc. an. coop. «Banco federale metalli preziosi» sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria per il giorno 4 febbraio 1923, alle ore 14, nella sala del Consiglio della Camera di commercio di Milano, in Milano, via Mercanti, per trattare il seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione del Collegio sindacale.
3. Approvazione bilancio al 31 dicembre 1922.
4. Ratifica della nomina di un consigliere d'amministrazione eletto a sensi dell'art. 125 Cod. com.
5. Emolumento dei sindaci
6. Nomina dei sindaci.
7. Varie ed eventuali.

Parte straordinaria:

1. Proposta di trasformazione della Società da anonima cooperativa in anonima e deliberazioni conseguenti.
2. Aumento del capitale sociale.
3. Approvazione del nuovo statuto sociale.
4. Nomina del nuovo Consiglio d'amministrazione.
5. Varie ed eventuali.

Qualora la prima adunanza andasse deserta, i signori azionisti sono fin d'ora convocati in seconda adunanza per il giorno 11 febbraio 1923, alle ore 14 nello stesso luogo.

Il Consiglio d'amministrazione.

6629 — A pagamento.

Società anonima cooperativa "Vipera Affilana,,

SEDE IN AFFILE

Con deliberazione 11 gennaio corr. il Consiglio d'amministrazione convocava l'assemblea generale dei soci, ordinaria, per il giorno 4 febbraio 1923 nella sede sociale, alle ore 10 ant., per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Esame, approvazione o modificazione del bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 1922.
2. Elezione del nuovo Consiglio d'amministrazione.
3. Elezione di tre sindaci effettivi e due supplenti.
4. Storno degli utili sociali a parziale remissione del saldo debitore del magazziniere.

Deliberava allo stesso tempo che non riunendosi numero legale in detto giorno, l'assemblea fosse fin da ora convocata in seconda convocatoria per il giorno 6 febbraio 1923, alle ore 10.

Roma, 17 gennaio 1923.

Per «Vipera Affilana»
avv. Giulio Carpentieri.

6630 — A pagamento.

Magazzini generali di Suzzara

Società anonima

SEDE IN SUZZARA

Capitale versato lire 200,000

Avviso di convocazione

I signori azionisti sono convocati in l'assemblea generale ordinaria per il giorno di domenica 4 febbraio 1923, alle ore 10 nella sala delle assemblee della Banca mutua popolare di Suzzara, per deliberare intorno al seguente

Ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 1922 ed assegnazione degli utili previa lettura della relazione del Consiglio di amministrazione e del rapporto dei sindaci.
2. Determinazione dell'assegno ai sindaci per il decorso esercizio 1922 e per l'esercizio 1923.
3. Nomina di un consigliere in sostituzione del sig. Caramaschi Attilio, defunto.
4. Nomina di 3 sindaci effettivi in sostituzione dei signori:
   Boninsegna dott. Alfredo
   Milani rag. Alarico
   Saccani rag. Nereo

e dei due sindaci supplenti in sostituzione dei signori:
   Ferrari Umberto e Bertazzoni Agostino.

E' ammessa la rieleggibilità.

Per essere ammessi alla assemblea i soci dovranno depositare i loro titoli azionari non più tardi del giorno 30 gennaio 1923 presso le casse della Banca mutua popolare di Suzzara in Suzzara.

Suzzara, 12 gennaio 1923.

Il presidente
del Consiglio d'amministrazione
Bertoni Ariodante.

6631 — A pagamento.

Unione meccanica metallurgica nazionale

Società anonima cooperativa - Capitale illimitato

MILANO - Via San Paolo, n. 9

Avviso di convocazione
di assemblea generale straordinaria

I signori soci dell'Unione meccanica metallurgica nazionale sono convocati in assemblea generale straordinaria pel giorno 11 febbraio 1923, ore 15, in Milano, Via Carlo Alberto, n. 30, presso lo studio dell'avvocato Renzo Garbagni, per lo svolgimento del seguente

Ordine del giorno:

1. Riconferma abbondante della messa in liquidazione della Unione meccanica metallurgica nazionale.
2. Dimissioni da liquidatore del rag. Iginio Grilli.
3. Nomina del nuovo liquidatore e determinazione delle sue facoltà
4. Nomina dei sindaci della liquidazione.
5. Varie ed eventuali.
6. Approvazione del verbale.

Andando deserta questa prima convocazione i signori soci sono convocati per la seconda volta per la trattazione del medesimo ordine del giorno e nello stesso luogo ed alla medesima ora pel giorno 12 febbraio 1923.

Milano, 10 gennaio 1923.

Il presidente
ing. Giampiero Clerici.

Il segretario
avv. Renzo Garbegni.

6631 — A pagamento.

SOCIETÀ ELETTROCHIMICA DEL LIRI

Capitale sociale L. 300.000

SEDE IN FONTANA LIRI

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria, in Fontana Liri, frazione R. Polverificio, nella Scuola professionale, per il giorno 5 febbraio 1923, a ore 9, in prima convocazione, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni della presidenza.
2. Variazioni allo statuto sociale.
3. Nomina del consulente tecnico.
4. Nomina del direttore tecnico.

Occorrendo la seconda convocazione, essa avrà luogo il 6 febbraio 1923, alla medesima ora e negli stessi locali.

Fontana Liri, 15 gennaio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

6636 — A pagamento.

Società fra commercianti-proprietari e produttori

NORCIA

Gli azionisti della fabbrica di acque gassose e deposito birra, gestita dalla suddetta Società, sono invitati ad intervenire all'assemblea generale che si terrà il giorno 9 febbraio 1923, in prima convocazione e il 18 febbraio 1923, in seconda convocazione, alle ore 16, nei locali della Società, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria
Relazione del Consiglio d'amministrazione — Bilancio 1922
Nomina di tre amministratori.
Nomina dei sindaci.
Comunicazioni varie.

Parte straordinaria:
Aumento capitale sociale
Modifica statuto sociale.

Norcia, 15 gennaio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

6639 — A pagamento.

Banca di sconto Moncalvese

Società anonima

Capitale sociale L. 100.000 — Versato L. 40.000
Riserva ordinaria L. 37.070,67 — Straordinaria L. 46.947,68

Per deliberazione del Consiglio di amministrazione i signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria pel giorno 15 febbraio 1923, alle ore 9, nei locali della Banca

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Approvazione del bilancio 1922.
4. Nomina di due amministratori.
5. Nomina di tre sindaci effettivi e di due supplenti.
6. Medaglie di presenza agli amministratori ed ai sindaci.

Nel caso in cui l'assemblea non si trovasse in numero legale per deliberare, gli azionisti restano convocati per lo stesso giorno 15 febbraio 1923, alle ore 11, nei locali della Banca.

Moncalvo, 15 gennaio 1923.

Il presidente
del Consiglio d'amministrazione
avv. L. Caligaris.

6638 — A pagamento.

SOCIETA' AGRICOLA BIELLESE

Biella

Gli azionisti sono convocati in assemblea, nella sede della Società, per il giorno 10 febbraio 1922, ore 10, sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione dell'Amministrazione e dei sindaci e approvazione bilancio 1921.
2. Nomina degli amministratori e dei sindaci.

Biella, 15 gennaio 1923.

L'Amministrazione.

6640 — A pagamento.

Società anonima per la fabbricazione minuterie metalliche

SEDE IN VOGHERA

Si avverte che alle ore 14 del giorno 5 febbraio 1923 in Voghera nella sede sociale è fissata la convocazione dei soci in assemblea generale straordinaria, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Aumento del capitale sociale.
Eventuali.

Voghera, 11 gennaio 1923.

Il presidente
ing. Ugo Pezzi.

6641 — A pagamento.

Società anonima Giovanni Gilardini

Sede di Torino

Convocazione dell'assemblea straordinaria degli azionisti

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per lunedì 5 febbraio 1923, ore 10,30, presso la sede sociale in Torino, corso Firenze n. 1, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci.
2. Proposta di aumento del capitale sociale da L. 2.700.000 a L. 6.000.000 mediante emissione di n. 44 000 nuove azioni da L. 75 caduna e deliberazioni relative.
3. Proposta di modifica degli articoli 4, 15, 22, 23, 24 dello statuto.
4. Nomina del Consiglio d'amministrazione e del Collegio sindacale.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti possessori di azioni al portatore, dovranno depositarle dal 22 al 29 gennaio compreso, presso: la Banca commerciale italiana, sede di Torino, Milano, Firenze, Roma, Napoli e Genova o presso il Credito italiano o Banca nazionale di credito di Torino.

I signori azionisti possessori di azioni nominative, potranno intervenire con la semplice presentazione dei certificati relativi e riceveranno inoltre il biglietto di ammissione per l'assemblea.

Qualora per mancanza di numero legale occorresse una seconda convocazione, questa viene fissata per lunedì 12 febbraio 1923, ore 10,30, nello stesso luogo e con il medesimo ordine del giorno, per essa valendo il deposito delle azioni già effettuato per la prima assemblea.

Torino, 12 gennaio 1922.

Il Consiglio d'amministrazione.

6658 — A pagamento.

MUNICIPIO DI SANT'AGNELLO

SI RENDE NOTO

che nel giorno 5 febbraio prossimo, alle ore 10, dinanzi al sindaco o chi per esso, avrà luogo in quest'Ufficio comunale la pubblica gara col mezzo di offerte segrete per l'appalto dei lavori di costruzione di n. 88 nicchie nel pubblico cimitero e di covertura con tegole dell'esistente muro di nicchie che circonda su tre lati il cimitero stesso, giusta progetto dell'ing. Amalfi Luigi, ammontante a L. 43,094,36, esclusi i lavori imprevisti.

Gli aspiranti dovranno presentare un certificato d'idoneità rilasciato da un ingegnere ben noto a questa Amministrazione e depositare in contanti una cauzione provvisoria di L. 10:0 nonché L. 1800 per spese d'asta ed altro, tutte a carico dell'aggiudicatario salvo conteggio finale.

Detta cauzione dovrà subito completarsi da parte dell'aggiudicatario medesimo della somma corrispondente al 5 0[0 sul prezzo netto dell'appalto per formare in complessivo la cauzione definitiva, da versarsi alla cassa comunale a garanzia dell'opera.

Il progetto e relativo capitolato sono visibili nella segreteria comunale, nelle ore di ufficio.

Sant'Agnello, 18 gennaio 1923.

Il segretario comunale
Califano.

Visto, il sindaco
A. Balsamo.

6633 — A pagamento.

Comune di Martina Franca

Vista la deliberazione del sig. commissario prefettizio per la temporanea amministrazione di questo Comune del 3 gennaio 1923, ratificata dal sig. sottoprefetto del circondario il 10 gennaio 1923, n. 244

SI RENDE NOTO

per il giorno 31 gennaio 1923, alle ore 10 con prosieguo innanzi al sottoscritto commissario prefettizio o chi per lui, avranno luogo le pubbliche aste per candela vergine e ad un unico incanto di giorni 15 per l'appalto del servizio d'igiene (spazzamento, raccolta acque luride, raccolta materie fecali, innaffiamento vie e piazze ecc.) per il triennio 1923-925.

L'annuo canone base d'asta è di L. 90.000 ed ogni offerta in ribasso, per essere valida, non dovrà essere inferiore alle L. 100.

Non vi sarà luogo ad aggiudicazione se non vi saranno almeno due offerenti.

Il servizio sarà disciplinato dal regolare capitolato deliberato dal Consiglio comunale il 18 marzo 1921, n. 63, ed approvato, su conforme parere del Consiglio di prefettura, il 18 maggio 1921, n. 8405, che s'intende qui integralmente trascritto.

L'Amministrazione appaltante cederà in consegna all'appaltatore, previo regolare verbale, tutto il materiale e gli animali di cui dispone e l'appaltatore ne risponderà ai sensi del citato capitolato.

Se il materiale e gli animali consegnati dall'Amministrazione in confronto di quelli prescritti dal citato capitolato, risulteranno inferiori per numero, l'appaltatore resta obbligato all'acquisto a sue spese delle differenze, previa però autorizzazione della stessa amministrazione appaltante.

L'appaltatore sarà rimborsato della somma che così spenderà a rate mensili posticipate, da cumularsi sul canone mensile d'appalto, ripartibile per l'intera durata del contratto.

Tutte le spese d'asta, pubblicazioni, diritti, bollo, registro ed altro sono ad esclusivo carico dell'appaltatore.

Per tutto quanto non è specificatamente previsto nel presente avviso, si fa richiamo al citato capitolato di servizio ed al regolamento generale sulla contabilità dello Stato

Martina Franca, 16 gennaio 1923.

Visto: Il commissario prefettizio
F. Cappuccio

Il segretario capo
M. Rinaldi

6646 — A pagamento

Comune di Acquafondata

Avviso d'asta

Il giorno 30 corr., ad ore 11, in questa segreteria comunale, dinanzi al sindaco o chi per esso, si procederà a pubblico incanto, a termini abbreviati per la vendita del taglio della 1ª sezione cedua di faggio del bosco demaniale S. Antonino di questo Comune, situata sulla rotabile Acquafondata-S. Elia-Cassino, sul prezzo di base di L. 49.579,50.

La vendita a pubblica gara col metodo della candela vergine a norma del regolamento di contabilità generale dello stato, si aggiudicherà all'ultimo miglior offerente.

Il prezzo dovrà pagarsi per un terzo all'atto dell' aggiudicazione definitiva un terzo a tre mesi dalla consegna del taglio o dall'inizio dei lavori, il saldo appena eseguito il taglio di metà in estenzione della massa legnosa ed in ogni caso non oltre tre mesi del versamento della seconda rata.

Per l'ammissione all'asta occorre provare l'idoneità a contrattare ed aver fatto alla Cassa comunale un deposito di L. 4950.

Fra 3 giorni al più tardi dell'aggiudicazione occorre presentare un fideiussore ed aobrobatore solidale e provare la fatta cauzione di L. 8000 a garanzia degli obblighi contratti.

Saranno esclusi dall'asta coloro che siano in lite col Comune ed in debito per contratti del genere o che non comprovino i requisiti di capacità dell'utilizzazione boschiva con certificato dell'ispezione forestale, come nel capitolato visibile tutti i giorni nelle ore d'ufficio.

I fatali per l'aumento del ventesimo scadranno il 7 febbraio pross., ad ore 14 precise.

Acquafondata, 15 gennaio 1923

Il sindaco
R. Pigliolini.

Il segretario
G. Capaldi.

6647 — A pagamento.

COMUNE DI TEMPIO

AVVISO D'ASTA

per fornitura di banchi e cattedre per le scuole elementari del capoluogo

Il sindaco avvisa

che il comune di Tempio apre una pubblica asta per la fornitura di n. 385 banchi, verniciati con olio di lino, dei quali 150 della prima grandezza, 150 della seconda grandezza e 85 della terza grandezza e di 20 cattedre.

L'asta pubblica si terrà col metodo delle schede segrete ad unico e definitivo incanto anche con un solo offerente secondo le norme del regolamento sulla contabilità generale dello Stato 4 maggio 1885, n. 3074.

Tanto i banchi quanto le cattedre dovranno essere di tipo ministeriale e delle stesse misure e forme dei campioni visibili nell'edificio scolastico, di legno di abete stagionato e costruiti in conformità delle prescrizioni contenute nell'art. 21, titolo 18, del regolamento 11 gennaio 1912, n. 12.

La fornitura dovrà essere ultimata entro il 30 aprile 1923 e la consegna della merce dovrà essere effettuata nei locali dell'edifizio scolastico dall'assuntore, a carico del quale saranno le spese di imballo, trasporto e quanto altro sarà necessario.

Per ogni giorno di ritardo nella fornitura l'assuntore sarà tenuto ad una penale di L. 50 al giorno.

Il pagamento verrà fatto dopo effettuato il relativo collaudo a spese dello assuntore e dopo che il Comune riscuoterà dalla Cassa depositi e prestiti il mutuo già accordato senza che possa pretendere interessi per il ritardo nel pagamento dovuto ad eventuali ritardi nel disbrigo delle pratiche burocratiche.

I prezzi di base sono i seguenti:
- banchi di 1ª grandezza L. 135;
- banchi di 2ª grandezza L. 145;
- banchi di 3ª grandezza L. 155;
- cattedre ciascuna L. 285.

Sui detti prezzi dovrà farsi la riduzione in ragione di un tanto per cento che si intenderà applicata a tutte le forniture.

Qualunque contestazione dovrà essere risolta dal pretore o dal tribunale di Tempio a seconda della competenza per valore.

All'asta potranno concorrere tutte quelle Ditte che al presidente diano garanzia di onestà e serietà e che facciano un deposito provvisorio di L. 3000.

Le spese dell'incanto, registrazione diritti e qualunque altra spesa sono a carico dell'aggiudicatario che dovrà entro quindici giorni dall'agiudicazione senza ulteriore contratto definitivo, depositare nella tesoreria comunale una cauzione definitiva di L. 5000.

L'asta si terrà nel palazzo municipale (sala del Consiglio) il giorno 5 febbraio 1923 a ore 10 sotto la presidenza del sindaco o chi per esso con l'assistenza del segretario del Comune.

Tempio, 11 gennaio 1923

Il sindaco
Pinna.

6645 — A pagamento.

MUNICIPIO DI RUTIGLIANO

Avviso di provvisoria aggiudicazione
per l'appalto dei lavori di costruzione dell'edificio scolastico compresi nel 1° lotto

Nell'incanto di oggi, l'appalto dei lavori in oggetto è stato provvisoriamente aggiudicato al sig Sorino Vito fu Michele, col ribasso del 2 % e per il preventivo importo ridotto a L. 191 942.

Si avverte ora il pubblico che il termine per presentare le offerte in diminuzione non inferiori al ventesimo del detto importo scadrà alle ore 12 del giorno 6 febbraio prossimo.

Chiunque intenda di apportare le dette offerte è invitato a presentarle accompagnate dal relativo deposito, a questa segreteria comunale, durante le ore d'ufficio.

Per tutt'altro si fa richiamo al primo avviso d'asta ed a tutti i documenti dallo stesso richiamati.

Rutigliano, 16 gennaio 1923.

Il segretario comunale
Nacherchilla.

Visto: Il sindaco
Colamussi.

6650 — A pagamento.

SCADENZA DI FATALI

Il notaio sottoscritto alla residenza di Torino
NOTIFICA

Che con atto d'incanto in data di oggi venne provvisoriamente deliberato per il prezzo di L. 161 000 a favore delle signore Agnese in Beccuti e Carola, ved. Marchino, sorelle Gubernati, la casa in Torino in via Lagrange n. 35, descritta nell'avviso d'asta in data 15 dicembre 1922;

Che il termine utile per l'aumento non minore del vigesimo scade alle ore 12 del giorno 31 gennaio 1923 e deve effettuarsi nello studio del notaio precedente in via Arsenale n 6

Torino, 16 gennaio 1923.

avv. Torretta Ernesto
notaio.

6660 — A pagamento.

Comune di S. Elia a Pianisi

AVVISO D'ASTA
per vendita di legname boschivo, a termini abbreviati da 15 a 10 giorni

Si porta a conoscenza del pubblico che nel giorno 23 corrente, alle ore 9 1[2 colla continuazione, in questa Casa comunale, dinanzi al sindaco o chi per lui, si procederà al 1° incanto per la vendita del legname della 1° e 2ª sezione del bosco comunale Cerreto, col metodo dell'estinzione della candela vergine, e si aggiudicherà all'ultimo migliore offerente, osservando tutte le formalità prescritte dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato 4 maggio 1885, n. 3074.

L'asta verrà aperta sul prezzo base di L. 54.877,52, come da perizia dell'ispettore forestale di Campobasso, e sotto le condizioni stabilite dai relativi capitolati d'oneri.

Per essere ammessi a fare offerte occorre il certificato di moralità, essere accompagnato da solidale e solvibile fidejussore, e dimostrare di aver fatto il deposito di L. 4000 e cioè L. 2000 nella Cassa comunale, e L. 2000 nelle mani del segretario per tutte le spese inerenti al contratto, le quali saranno tutte a carico dell'aggiudicatario, oltre quelle di stima, martellata, consegna e riconsegna delle sezioni.

Le offerte in aumento non potranno essere inferiori a L. 50 ciascuna, e non si farà luogo ad aggiudicazione provvisoria se non si avranno almeno due concorrenti.

La cauzione definitiva resta stabilita in L. 10.000 da depositarsi nella locale agenzia della Banca popolare di Campobasso.

Il capitolato e le carte regolanti il presente incanto sono visibili in questa segreteria comunale nelle ore d'ufficio.

S. Elia a Pianisi, 11 gennaio 1923.

Il segretario comunale
Cristinziani.

Visto: il sindaco
Colaianno.

6648 — A pagamento

Comune di Valperga

Avviso d'asta
per vendita molino comunale

SI RENDE NOTO

che nel giorno 6 febbraio 1923, ore 9,30, nell'ufficio comunale, innanzi al sindaco, o chi per esso, avranno luogo i pubblici incanti per la vendita del molino, azionato da forza idraulica di proprietà di questo Comune, sito in via Carlo Alberto n. 3, in base al prezzo d'asta di L. 65.000 alle condizioni stabilite nel deliberato consigliare 29 ottobre 1922, approvato dalla onorevole G. P. A. il 30 novembre 1922, n. 39525-776, sentito il parere del Consiglio di prefettura, e come descritto nella perizia giurata, geometra Salato.

CONDIZIONI

L'asta seguirà col sistema della candela vergine e coll'osservanza delle prescrizioni contenute nel regolamento sulla contabilità dello Stato.

L'asta si aprirà sul prezzo di L. 65.000 e le offerte in aumento dovranno essere di L. 300.

Non si farà luogo all'aggiudicazione se non vi saranno almeno due concorrenti.

I fatali per l'aumento del ventesimo scadranno alle ore 12 del 28 febbraio 1923.

Cauzione di L. 8000 a garanzia degli incanti da depositarsi presso l'esattore e L. 6000 a mani presidente asta per spese contrattuali e d'asta.

Capitolato e carte relative all'incanto sono visibili nelle ore di ufficio nella segreteria comunale

Valperga, 15 gennaio 1923

Il sindaco
F Pesadotto

6649 — A pagamento.

Amministrazione degli Ospizi civili di Piacenza

AVVISO DI VIGESIMA
a termini abbreviati

Nel giorno di mercoledì 24 gennaio corrente, alle ore 11, scadranno i termini entro i quali potranno essere presentate a questo ufficio di segreteria degli ospizi di via Romagnosi, 33, offerte di miglioria non inferiori del ventesimo sui prezzi ai quali all'incanto del 15 corr. mese vennero provvisoriamente aggiudicati gli appalti del pane e della pasta, delle carni di manzo e di vitello, da somministrarsi agli Istituti dipendenti da questa pia opera.

Si aggiunge che detti generi vennero provvisoriamente aggiudicati ai prezzi medi praticati dai panattieri e dai macellai della città col ribasso dell'11 °/o per il pane, dell'8 °/o per la pasta, del del 2 °/o per le carni di manzo e di vitello.

Nella segreteria dell'Amministrazione, nei giorni e nelle ore di ufficio, saranno ostensibili i capitolati generali e speciali di appalto.

Piacenza, 15 gennaio 1922.

Il presidente
Pagani Giuseppe

Il segretario capo
avv. Baffi.

6651 — A pagamento.

Opera Pia Maruffi

IN PIACENZA

Affitto fondo rustico

L'Amministrazione dell'Opera Pia Maruffi, in eseguimento delle deliberazioni consigliari 9 agosto e 28 novembre 1922, rende noto che alle ore 10 del giorno 3 febbraio 1923, presso gli uffici amministrativi in Piacenza, via Felice Cavallotti n. 103, si terrà pubblico incanto per il riaffittamento della sottoindicata proprietà, con locazione di 6 anni continuativi a partire dall'11 novembre 1923.

L'asta seguirà col sistema delle schede segrete su carta bollata da L. 2 in base alla messa a prezzo specificato.

Ciascuno degli offerenti dovrà depositare la somma di L. 10.000 pari al quarto della messa a prezzo.

L'affitto sarà deliberato provvisoriamente a favore del migliore offerente.

Con successivo avviso sarà fissata la scadenza dei termini per la presentazione di offerta di aumento non inferiore al ventesimo.

Presso la segreteria è visibile il capitolato di affitto.

Denominazione del fondo: Centenasso — Comune in cui si trova: Sarmato, sup. ett. 43,92,73, pertiche piacentine 576 tavole 11 piedi 2

Messa a prezzo L. 40 000.

Piacenza, 15 gennaio 1923.

Gli amministratori delegati
Francesco Nasalli-Rocca — Giulio Astrua.

6653 — A pagamento.

(2ª pubblicazione).

« Lucia Ranalli di Rocco domiciliata in Ortona a Mare dichiara di avere dispersa la cartella di pegno n. 560 rilasciata dall'Agenzia del Banco di Napoli in Ortona a Mare il 17 novembre 1920 a seguito del pegno della cartella n. 669599 di nominali L. 4000 del consolidato italiano 5 0[0, emissione 1919, e diffida l'eventuale possessore a volergliela restituire ».

Ortona a Mare, 13 dicembre 1922.

Lucia Ranalli di Rocco

6234 — A pagamento.

Tumino Raffaele, gerente. Mario Peruzy, direttore. Tipografia delle Mantellate.